

COPIA



COMUNE DI CASAL VELINO
PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 0 331
DELIBERAZIONE N. 28 in data: 20.12.2021 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/> Trasmessa al C.R.C. <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTA DI SOGGIORNO -
MODIFICHE**

L'anno duemilaventuno addi venti del mese di dicembre alle ore 18:00 nell' edificio scolastico alla Frazione Acquavella, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:


1 - PISAPIA SILVIA	P	10 - LISTA LUIGI	A
2 - GIORDANO DOMENICO	A	11 - DE MARCO ELIGIO	P
3 - CRESCENZO ANGELO	P	12 - D'AIUTO DANIELE	A
4 - CAMMAROTA GIOVANNI	P	13 - MORINELLI FABIO MARIA	P
5 - CAPUTO ANTONIO	P	14 -	
6 - FEO GIANCARLO	P	15 -	
7 - ESPOSITO ROBERTO	P	16 -	
8 - GIORDANO GIOVANNI	P	17 -	
9 - ABAGNALE KATIUSCIA	P		

Totale presenti 10

Totale assenti 3

Assiste il Vice Segretario Comunale dr. Pasquale Cetrola il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l' avv. Silvia Pisapia assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 334 del 06.12.2021

Oggetto: REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTA DI SOGGIORNO - MODIFICHE

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

f.to
Dr. Pasquale Cetrola

IL RAGIONIERE

f.to
Dr. Pasquale Cetrola

Ad Iniziativa del: Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

Premesso che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 22.06.2017, recante "Istituzione dell'Imposta di soggiorno ed approvazione del relativo regolamento" il Consiglio Comunale di Casal Velino ha introdotto per il territorio Comunale l'Imposta di Soggiorno, adottando idoneo Regolamento;
- in data 15.04.2021, la Giunta Comunale, con deliberazione n.14, ad oggetto "Imposta di soggiorno (I.D.S) - Approvazione delle tariffe per la redazione del Bilancio 2021 - 2023", successivamente modificata con deliberazione n.104 del 13.05.2021, recante "Imposta di soggiorno 2021 - Provvedimenti integrativi", ha approvato le tariffe, distinguendo in ragione della tipologia delle strutture recettive.

Valutata l'opportunità di introdurre delle modifiche, in particolare, modificando il periodo di imposta e le modalità di presentazione delle rendicontazioni da parte degli operatori.

Visto che sulla presente proposta non vengono richiesti pareri di cui all'art.49, D.Lgs. n.267/2000, trattandosi di atto di indirizzo politico,

propone

di approvare l'allegato Regolamento relativo alla Imposta di Soggiorno, quale aggiornamento del precedente Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 22.06.2017, recante *"Istituzione dell'Imposta di soggiorno ed approvazione del relativo regolamento"*.

Delibera di C.C. n. 28 del 20.12.2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco, la quale brevemente introduce l'argomento, precisando che l'istituto della Tassa di Soggiorno nel Comune di Casal Velino è stato introdotto a partire dall'anno 2017, con la deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 22.06.2017, stabilendone successivamente le tariffe, con deliberazioni di Giunta Comunale n.14/2021 e n.104/2021.

Dando atto che copia del Regolamento è stata inviata unitamente all'avviso di convocazione, si decide di non procedere alla lettura dei singoli articoli.

Chiede la parola il Consigliere sig. F.M. Morinelli, il quale eccepisce che il presente regolamento posto all'attenzione del Consiglio sarebbe una mera ripetizione di altri schemi circolanti, peraltro non aggiornata alle disposizioni attualmente in vigore.

In particolare, il Consigliere eccepisce la mancata attribuzione da parte del Comune del codice di identificazione delle strutture recettive (CUSR), recando grave pregiudizio alle strutture.

Detta eccezione non risulta fondata, dal momento che il S.U.A.P. Comunale ha già avviato la procedura di censimento ed attribuzione dei codici identificativi delle strutture turistiche, non creando – pertanto – alcun danno.

Ritenuta conclusa la discussione, si passa alla votazione, conclusasi con il seguente risultato:

Favorevoli n.8;

Contrari n.2 (De Marco e Morinelli);

Astenuti n.0

e per l'effetto

DELIBERA

di approvare l'allegato Regolamento relativo alla Imposta di Soggiorno, quale aggiornamento del precedente Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 22.06.2017, recante *"Istituzione dell'Imposta di soggiorno ed approvazione del relativo regolamento"*.


- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, con il seguente risultato della separata votazione resa in forma palese dai Consiglieri presenti:

Favorevoli n.8;

Contrari n.2 (De Marco e Morinelli);

Astenuti n.0

COMUNE DI CASAL VELINO
Provincia di SA



AREA 1

**Economico Finanziaria – Gestione delle Risorse Umane -
Innovazione Tecnologica
Sezione Tributi**

Regolamento per l'applicazione della
IMPOSTA DI SOGGIORNO

*Approvato con Delibera del Consiglio Comunale N. 14 DEL 22.06.2017
(D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23)
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale N° _____*

INDICE

<i>Articolo 1</i>	Istituzione e presupposto dell'imposta.	<i>Pag. 3</i>
<i>Articolo 2</i>	Soggetto Passivo	<i>Pag. 3</i>
<i>Articolo 3</i>	Esenzioni	<i>Pag. 4</i>
<i>Articolo 4</i>	Misura dell'Imposta	<i>Pag. 5</i>
<i>Articolo 5</i>	Obblighi dei Gestori	<i>Pag. 6</i>
<i>Articolo 6</i>	Versamenti dell'Imposta	<i>Pag. 6</i>
<i>Articolo 7</i>	Controllo e Accertamento dell'Imposta	<i>Pag. 7</i>
<i>Articolo 8</i>	Sanzioni	<i>Pag. 7</i>
<i>Articolo 9</i>	Riscossione coattiva	<i>Pag. 8</i>
<i>Articolo 10</i>	Rimborsi	<i>Pag. 8</i>
<i>Articolo 11</i>	Contenzioso	<i>Pag. 8</i>
<i>Articolo 12</i>	Oggetto	<i>Pag. 9</i>
<i>Articolo 13</i>	Locazioni brevi	<i>Pag. 9</i>
<i>Articolo 14</i>	Soggetti passivi e soggetti gestori	<i>Pag. 9</i>
<i>Articolo 15</i>	Misura dell'imposta	<i>Pag. 10</i>
<i>Articolo 16</i>	Esenzioni e riduzioni	<i>Pag. 10</i>
<i>Articolo 17</i>	Modalità di pagamento	<i>Pag. 10</i>
<i>Articolo 18</i>	Obblighi di informazione	<i>Pag. 10</i>
<i>Articolo 19</i>	Obblighi di dichiarazione ai fini dell'Imposta	<i>Pag. 10</i>
<i>Articolo 20</i>	Obblighi dei soggetti gestori	<i>Pag. 11</i>
<i>Articolo 21</i>	Sanzioni ed interessi	<i>Pag. 11</i>
<i>Articolo 22</i>	Tavolo del Turismo	<i>Pag. 12</i>
<i>Articolo 23</i>	Disposizioni finali	<i>Pag. 12</i>

PARTE I

Articolo 1

ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e regola l'Imposta di Soggiorno, in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

1bis. Le disposizioni della PARTE I del presente Regolamento si applicano ai gestori delle strutture ricettive come individuate dalla vigente legge regionale in materia di turismo, ad esclusione dei casi di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017 n.50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, a cui si applica la disciplina descritta nella PARTE II del presente regolamento.

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, situate nel territorio del Comune di Casal Velino. Sono definite strutture ricettive quelle finalizzate all'ospitalità di persone, anche all'aperto, così come classificate nella legislazione vigente: alberghi, motels, villaggi alberghi, residenze turistico- alberghiere, alberghi dimora storica – residenza d'epoca, alberghi centro benessere, residenze turistiche o residence, case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, esercizi di affittacamere, campeggi, agriturismo, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, villaggi turistici, alberghi diffusi, complessi residenziali immobiliari in multiproprietà e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie. Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale.

4. Sono altresì soggetti all'imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

5. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. Per tale ragione è reputata fondamentale l'analisi contabile e dei rispettivi flussi turistici quale strumento fondamentale per una precisa azione correttiva rispetto al gettito generato.

6. E' fatto obbligo al gestore della struttura ricettiva esporre un documento di sintesi del predetto regolamento.

Articolo 2

SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 1 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Casal Velino.

2. Anche ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del decreto-legge n. 50/2017, il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta è il soggetto responsabile del pagamento del tributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

3. Responsabili della riscossione sono altresì i gestori di portali telematici che mettono in contatto persone che offrono e persone che cercano alloggi all'interno del territorio comunale.

4. I soggetti di cui al precedente comma 3 sono responsabili della riscossione dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento, con particolare riferimento a quanto disposto dal comma 9 del presente articolo.

5. I soggetti di cui al precedente comma 3, non residenti, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, provvedono al rispetto degli adempimenti previsti dal presente

Regolamento per tramite del rappresentante fiscale, individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo quanto stabilito nel decreto direttoriale dell'Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2017, prot. n. 132395/2017.

6. L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Casal Velino, può essere assolta preventivamente dal soggetto cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e/o pagamento del soggiorno e/o di check in/check out nella struttura ricettiva. In tal caso, a tale soggetto spetta l'adempimento di tutti gli obblighi previsti nel presente Regolamento, fermi restando gli obblighi facenti capo ai soggetti responsabili dell'imposta.

7. Al fine di permettere un corretto censimento delle strutture ricettive e di consentire una corretta identificazione dei soggetti tenuti al versamento dell'imposta, nonché di contrastare fenomeni di evasione e/o di elusione dell'imposta medesima, è fatto obbligo alle strutture ricettive di registrarsi e caricare le informazioni relative all'identificazione del soggetto passivo dell'imposta, e di tutte le informazioni utili alle finalità del presente Regolamento, tramite il portale telematico messo a disposizione dal Comune di Casal Velino. L'ufficio tributi competente rilascerà ai gestori delle strutture ricettive regolarmente registrate ed in regola con tutti gli adempimenti previsti, un codice di identificazione per ciascuna struttura, secondo le modalità stabilite con apposito atto predisposto dall'ufficio tributi competente. L'attribuzione e l'ottenimento di tale codice identificativo è condizione necessaria al fine del corretto adempimento da parte dei gestori delle strutture ricettive degli obblighi derivanti dal presente Regolamento in tema di gestione e riscossione dell'imposta di soggiorno.

Qualora la normativa nazionale o regionale introducesse l'obbligo del codice identificativo per le strutture ricettive, tale codice potrà sostituire l'utilizzo del codice identificativo rilasciato dal Comune. Con apposito atto amministrativo, l'ufficio tributi provvederà a darne disposizione attuativa.

8. I gestori delle strutture ricettive, qualora utilizzino dei portali telematici per pubblicizzare la propria attività e/o il proprio immobile, o per ricevere delle prenotazioni, sono tenuti ad indicare al Comune, secondo le modalità e gli strumenti comunicati dall'ufficio tributi competente e con apposito atto, i link (o url) delle inserzioni online nelle quali la propria attività e/o il proprio immobile vengono pubblicizzati. I gestori delle strutture inoltre sono tenuti ad inserire all'interno delle loro inserzioni, pubblicate online, il codice di identificazione di cui all'articolo 2 comma 7 del presente Regolamento, che gli è stato attribuito in fase di censimento e registrazione.

9. I soggetti di cui al precedente comma 3 sono anch'essi tenuti a pubblicare e rendere ben visibili i codici di identificazione di cui al comma 7, e a predisporre i propri sistemi informatici affinché l'inserimento di tali codici sia obbligatorio per i propri utenti e/o inserzionisti, per la pubblicazione di qualsiasi annuncio online, che riguardi immobili e/o servizi ricettivi, ricadenti nel territorio del Comune di Casal Velino.

10. I soggetti di cui all'art. 2 comma 3, sono obbligati in solido con i gestori delle strutture ricettive per l'adempimento degli obblighi di cui al comma 8 del presente articolo.

Articolo 3 ESENZIONI I

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a. minori entro il quattordicesimo anno di età;
- b. coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;
- c. i proprietari delle abitazioni in multiproprietà, a condizione che gli stessi utilizzino direttamente le predette abitazioni nei periodi di loro proprietà e/o lo scambio con altri soggetti proprietari per lo

stesso periodo;

d. il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa percependo regolare retribuzione;

e. le persone che alloggiano in strutture ricettive per fronteggiare situazioni di emergenza, a condizione che esistano un decreto emanato dall'autorità competente ed un ordine di servizio rilasciato dall'autorità pubblica;

f. gli appartenenti alle forze dell'ordine che pernottano in strutture ricettive per esigenze di servizio, laddove presente un ordine di servizio;

g. i rifugiati politici ospitati presso strutture all'uopo autorizzate con provvedimento prefettizio;

h. i familiari e/o affini o comunque accompagnatori di degenti presso le strutture sanitarie situate in comuni limitrofi a Casal Velino. L'esenzione è riconosciuta esclusivamente per il periodo di ricovero;

i. gli ospiti delle strutture ricettive in occasione di eventi organizzati dal Comune di Casal Velino; si intendono per ospiti: quelli i cui posti letti siano stati messi a disposizione gratuitamente dalle strutture ricettive o i cui costi di pernottamento siano a carico del Comune di Casal Velino o eventualmente degli sponsor delle stesse manifestazioni/eventi. L'esenzione è riconosciuta esclusivamente limitatamente al giorno antecedente l'inizio dell'evento fino al giorno successivo dal termine dello stesso;

j. i soli soggetti dichiarati disabili ai sensi della Legge 104/1992 titolari di indennità di accompagnamento e soggetti titolari di indennità di accompagnamento che necessitano di intervento assistenziale permanente;

k. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui ai precedenti commi è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una apposita dichiarazione autocertificata, resa in base alle disposizioni di cui al DPR 445/2000, sulla modulistica appositamente predisposta dal Comune, in cui si dovrà precisare lo status corrispondente.

3. Nel caso previsto dal punto h) di cui al comma 1 del presente articolo, oltre alla dichiarazione di cui al precedente comma, il soggetto interessato dovrà presentare, pena la perdita del beneficio dell'esenzione, ai gestori della struttura ricettiva apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato e del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

Articolo 4 MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata e graduata in maniera differenziata tra le strutture ricettive, come definite dalla normativa vigente in materia, tenendo conto anche delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.

2. Le misure dell'imposta, secondo i limiti massimi consentiti, sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

3. L'imposta si applica per i pernottamenti differenziati in base alla tipologia della struttura ospitante.

4. In caso di pernottamenti consecutivi in due o più strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, l'imposta è dovuta cumulativamente per i pernottamenti differenziati in base alla tipologia della struttura ospitante, previa esibizione della ricevuta di versamento dell'imposta presso la precedente struttura.

5. L'imposta non dovrà essere corrisposta nei seguenti periodi:

-dal 01 gennaio al 31 marzo.

-dal 01 novembre al 31 dicembre.

Dal 1° aprile al 31 ottobre tariffa dovuta per intero, salvo ulteriore intervento legislativo di variazione dei tributi locali.

6. Il Comune di Casal Velino comunica preventivamente, con tutti i mezzi idonei, alle strutture ricettive la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

Articolo 5 OBBLIGHI DEI GESTORI

1. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti:

a) ad informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità nella misura corrispondente alla classificazione della struttura e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno nel Comune di Casal Velino;

b) Riscuotere l'imposta, rilasciando quietanze, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fatture indicandolo come "operazione fuori campo IVA".

c) Acquisire la documentazione comprovante il diritto all'esenzione di cui all'articolo 3;

d) Comunicare, al Comune di Casal Velino, entro sette giorni dall'arrivo:

Il numero ed i nominativi di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura; Il relativo periodo di permanenza;

Il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta; Il numero di soggetti esenti dal pagamento;

L'imposta dovuta;

Le informazioni identificative del /dei soggetto/i passivo/i necessarie al rilascio della ricevuta telematica;

2. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto inoltre ad inviare, all'Ufficio Tributi del Comune di Casal Velino, entro il 10 di ogni mese, una dichiarazione riepilogativa contenente il numero delle presenze, comprensivo delle eventuali esenzioni e riduzioni, relative al mese precedente.

La dichiarazione viene inviata al Comune per via telematica.

3. La dichiarazione va inviata anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura. In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, il gestore ha l'obbligo di comunicare al Comune il periodo di chiusura.

Articolo 6 VERSAMENTI DELL'IMPOSTA

1. I soggetti di cui all'art.2, comma 1, entro il termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato.

2. Il gestore non invia al Comune di Casal Velino le quietanze relative ai singoli ospiti, ma è tenuto a conservare le predette quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art. 3, per un periodo di cinque anni.

3. Il gestore della struttura ricettiva effettua, con cadenza mensile, il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.

Il versamento può essere effettuato:

a. mediante pagamento tramite il sistema bancario;

- b. mediante modello F24 di cui all'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- c. mediante modalità telematica messa a disposizione dall'Ente;
- 4. I soggetti gestori delle strutture ricettive, sono tenuti alla resa del conto giudiziale della gestione svolta, con le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dalla relativa disciplina, ex art. 178 lett. e) del R.D. n.827/1924, nonché sulla base di quanto disposto dall'attuale disciplina nazionale, legge n.77 del 20 luglio 2020.
- 5. I gestori sono altresì tenuti a presentare una dichiarazione cumulativa, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Salvo diversa modulistica e modalità di trasmissione, approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter del D.Lgs. 23/2011, la dichiarazione andrà effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune e trasmessa esclusivamente per via telematica, anche in caso di assenza di pernottamenti.

Articolo 7 CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. L'Amministrazione comunale procederà all'attività di controllo mediante raffronti con tutti i dati utili a sua disposizione e, qualora si rendesse necessario, accedendo alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive, incluse le dichiarazioni, e relativi versamenti, effettuati dalla struttura stessa nei 5 anni precedenti. A tal fine, pertanto, l'Amministrazione comunale potrà:
- a. Invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b. Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'invito a restituirli compilati e firmati.
3. Nell'esercizio dell'attività di controllo potranno essere effettuati sopralluoghi anche tramite dipendenti comunali, agenti di polizia municipale e/o altri organi di vigilanza e controllo che potranno acquisire atti e documenti presso la struttura ricettiva inerenti alla dichiarazione e ai versamenti dell'imposta effettuati. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese dai clienti, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati dal Comune. Il controllo è espletato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva, sia con accertamento induttivo o analitico eseguito comparando i dati acquisibili presso altri Enti esterni all'Amministrazione Comunale.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo così come disciplinati nella parte II del presente regolamento.

Articolo 8 SANZIONI I

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite, oltre a quanto già stabilito dalla normativa e giurisprudenza nazionale in tema di responsabilità giuridica degli agenti contabili, con le sanzioni amministrative irrogate sulle base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472, n. 473, nonché secondo le disposizione del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizione di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa del 200 per cento dell'importo dovuto.

4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzione dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n.

267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Per la violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell'ospite per l'esenzione, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. L'inosservanza di quanto disposto dall'art. 2 commi 7,8 e 9 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 per ciascuna delle omissioni compiute, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/00. Inoltre la sanzione prevista per le violazioni degli obblighi di cui all'art. 2 comma 9 compiute dai soggetti di cui all'articolo 2 comma 3, si applica per ciascuna inserzione online che non sia conforme a quanto prescritto dal presente regolamento e/o che ometta l'inserimento del codice di identificazione di cui all'articolo 2 comma 8. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689;

Articolo 9 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, secondo la normativa vigente.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo così come disciplinati nella parte II del presente regolamento.

Articolo 10 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza sia pari o superiore ad euro 2.500,00 (due milacinquecento) la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro 5,00 (cinque).

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo così come disciplinati nella parte II del presente regolamento.

Articolo 11
CONTENZIOS
O

1 Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione tributaria ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

2 Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo così come disciplinati nella parte II del presente regolamento.

PARTE II

Articolo 12
OGGETTO

1. Le disposizioni della PARTE II del presente Regolamento si applicano nei casi di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96 e succ. mod.. Le medesime disposizioni si applicano anche nei casi di contratti di sublocazione o di contratti a titolo oneroso conclusi da comodatario, aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi, stipulati alle condizioni del c.1 dell'art.4 del decreto legge n.50 sopra citato.

2. Per quanto non previsto dalla presente PARTE II si applica quanto dettato nella PARTE I del Regolamento dell'imposta di soggiorno e dalle leggi vigenti.

Articolo 13
LOCAZIONI BREVI

1. Si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, ivi conclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.

Articolo 14
SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI GESTORI

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che alloggia in immobili ad uso abitativo, o parti di essi, alle condizioni di cui al precedente articolo. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore dell'immobile, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

2. Sono esclusi coloro che sono residenti nel Comune di Casal Velino.

3. Si intendono per soggetti gestori, i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo della locazione, ovvero coloro i quali intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, compresi quelli che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i gestori di portali telematici che mettono in contatto persone che offrono e persone che cercano alloggi in locazione.

4. I soggetti gestori devono riscuotere l'imposta, rilasciando una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia), riversandola mensilmente al Comune di Casal Velino, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

5. I soggetti gestori di cui al precedente comma 3 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno così come espressamente previsto dall'art. 4 comma 5-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

6. I soggetti di cui al precedente comma 3, non residenti, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, provvedono al riversamento dell'imposta di soggiorno e al rispetto degli adempimenti previsti dal decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 per tramite del rappresentante fiscale, individuato tra i soggetti

indicati nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo quanto stabilito nel decreto direttoriale dell'Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2017, prot. n. 132395/2017 attuativo del DL/502017 art. 4 commi 4, 5 e 5 bis.

7. L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Casal Velino, può essere assolta preventivamente dal soggetto cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e/o pagamento del soggiorno e/o di check in/check out nella struttura ricettiva. In tal caso, a tale soggetto spetta l'adempimento di tutti gli obblighi previsti nel presente Regolamento, fermi restando gli obblighi facenti capo ai soggetti responsabili dell'imposta.

8. Al fine di permettere un corretto censimento degli immobili oggetto di locazioni brevi, ai sensi del superiore articolo 1 e consentire una corretta identificazione dei soggetti tenuti al versamento dell'imposta, nonché di contrastare fenomeni di evasione e/o di elusione dell'imposta medesima, l'ufficio tributi competente rilascerà ai soggetti gestori degli immobili regolarmente registrati ed in regola con tutti gli adempimenti previsti, un codice di identificazione per ciascun immobile, secondo le modalità stabilite con apposito atto e predisposto dall'ufficio tributi competente. L'attribuzione e l'ottenimento di tale codice identificativo è condizione necessaria al fine del corretto adempimento da parte dei gestori degli immobili degli obblighi derivanti dal presente Regolamento in tema di gestione e riscossione dell'imposta di soggiorno.

Qualora la normativa nazionale introducesse l'obbligo del codice identificativo per le strutture ricettive, tale codice potrà sostituire l'utilizzo del codice identificativo rilasciato dal Comune. Con apposito atto amministrativo, l'ufficio tributi provvederà a darne disposizione attuativa.

Articolo 15 **MISURA DELL'IMPOSTA**

1 La misura dell'imposta è determinata secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento.

Articolo 16 **ESENZIONI E** **RIDUZIONI**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta gli stessi soggetti e secondo le medesime modalità individuati nell'art.3 PARTE I del presente Regolamento.

Articolo 17 **MODALITA' DI PAGAMENTO**

1. Per quanto concerne le modalità di pagamento ed i versamenti dell'imposta si rimanda a quanto disposto nell'art.6 PARTE I del presente Regolamento.

Articolo 18 **OBBLIGHI DI** **INFORMAZIONE**

1. I soggetti gestori sono tenuti ad informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite l'affissione, in appositi spazi ben visibili all'interno della struttura o dell'immobile oggetto di locazione, e tramite la pubblicazione sul sito internet e/o portale utilizzatiper pubblicizzare la propria struttura o l'immobile oggetto di locazione, del materiale informativo istituzionale fornito dal Comune di Casal Velino.

Articolo 19
OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA

1. I soggetti gestori sono tenuti a dichiarare al Comune di Casal Velino, le presenze di coloro che hanno alloggiato presso la propria struttura, con le medesime modalità previste dall'art. 5

PARTE I del presente regolamento.

Articolo 20
OBBLIGHI DEI SOGGETTI GESTORI

1. I soggetti gestori, qualora utilizzino dei portali telematici per pubblicizzare la propria attività e/o il proprio immobile o per ricevere delle prenotazioni, sono tenuti ad indicare al Comune, secondo le modalità e gli strumenti comunicati dall'ufficio tributi competente, i link (o url) delle inserzioni online in cui la propria attività e/o il proprio immobile vengono pubblicizzati. I gestori delle strutture inoltre sono tenuti ad inserire all'interno delle loro inserzioni, pubblicate online, il codice di identificazione di cui all'articolo 14 comma 8 del presente Regolamento, che gli è stato attribuito in fase di censimento e registrazione.

2. I soggetti di cui all'articolo 14 comma 3 sono anch'essi tenuti a pubblicare e rendere ben visibili i codici di identificazione di cui all'articolo 14 comma 8, e a predisporre i propri sistemi informatici affinché l'inserimento di tali codici sia obbligatorio per i propri utenti e/o inserzionisti, che vogliono pubblicare annunci, che riguardino i immobili e/o servizi ricettivi, ricadenti nel territorio del Comune di Casal Velino.

3. I soggetti di cui all'art. 14 comma 3, sono obbligati in solido con i gestori degli immobili per l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 21
SANZIONI E
INTERESSI

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 e s.m.i.

2. In caso di omessa o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 5 comma 1 lettera d) e comma 2 del presente Regolamento, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 472/1997 e s.m.i.

3. L'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, in particolare di quelle relative agli artt. 14, 15, 16, 17, 18 e 19 comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/00. Per il procedimento di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. L'inosservanza di quanto disposto dall'art. 20 commi 1 e 2 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 per ciascuna delle omissioni compiute ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/00. La sanzione prevista per la violazione degli obblighi di cui all'art. 20 comma 2, compiute dai i soggetti di cui all'articolo 14 comma 3, si applica per ciascuna inserzione online che non sia conforme a quanto prescritto dal presente regolamento e/o che ometta l'inserimento del codice di identificazione di cui all'articolo 14 comma 8.


PARTE III

Articolo 22 TAVOLO DEL TURISMO

1. E' istituito un Tavolo del Turismo presieduto dal Sindaco o Suo delegato e composto da rappresentanti dell'Amministrazione comunale, dalle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive e da Enti o soggetti partecipati dal Comune aventi finalità turistiche, con il compito di supportare la programmazione degli interventi di cui all'art. 1 e di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno formulando eventuali proposte correttive.
2. Il Tavolo del Turismo, il cui parere è obbligatorio ma non vincolante, predispone annualmente una relazione sulla realizzazione degli interventi da effettuare per l'anno successivo.
3. Il funzionamento del tavolo del turismo è demandato ad apposito regolamento comunale.

Articolo 23 DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01 gennaio 2022.
2. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 D.Lgs. n. 446/1997 nonché dell'art. 13 comma 15 del Dl. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Finanza locale.



Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Avv. Silvia PISAPIA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to sig. Angelo Crescenzo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Pasquale Cetrola

Publicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addi, 12-01-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr. Pasquale Cetrola

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI' 12-01-2022



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Pasquale Cetrola

Si certifica che la sujestesa deliberazione:

è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - e dell'art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal al

Atto non soggetto a controllo.

Addi,

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 12-01-2022 Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Pasquale Cetrola

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A:

- SETTORE.....II..... UFFICIO ...Ragioneria.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE..... UFFICIO.....